



le Réveil social



N. 5 - JUIN 1988
4ème année - Nouvelle série
200 Lires
Expédition abonnement
groupe postal 3° (70%)

Le Syndicat Autonome Valdôtain Travaillleurs est l'organisation des travailleurs valdôtains. Les objectifs du S.A.V.T. sont: - la défense et la promotion des intérêts culturels, moraux, économiques et professionnels des travailleurs du Val d'Aoste et l'amélioration des conditions de vie et de travail; - la rénovation et la transformation radicale des structures politiques et économiques actuelles en vue de la réalisation du fédéralisme intégral. Afin d'atteindre ses objectifs, le S.A.V.T. par la recherche, l'action et la lutte s'emploie à réaliser: - la protection sociale des travailleurs, leur préparation culturelle et professionnelle, la protection de la santé, la mise au point d'un système de services sociaux adéquat et efficace; - la défense du pouvoir d'achat des salariés, l'emploi à plein temps des travailleurs et des jeunes du Val d'Aoste dans tous les secteurs économiques; - la parité entre les droits des hommes et des femmes; la prise en charge, de la part des travailleurs, de la gestion des entreprises où ils travaillent et de la vie publique au Val d'Aoste; - l'instauration de rapports avec les organisations syndicales italiennes et européennes et tout particulièrement avec les organisations syndicales qui sont l'expression des communautés ethniques minoritaires, en vue d'échanges d'expériences et de lutte commune.

Organe mensuel du
SAVT Syndicat Autonome
Valdôtain des Travaillleurs

Contratto scuola

In un clima di accesa polemica, nel quale abbiamo sentito la voce di tutte le parti sociali in causa per diversi aspetti: sindacati, governo, partiti, confindustria, è stato firmato il contratto scuola.

Lo hanno firmato i sindacati CISL, UIL, SNALS; non lo ha firmato la CGIL che sta terminando la consultazione referendaria; non lo ha firmato la Gilda per grossi contrasti interni; non lo hanno firmato i Cobas che non sono stati ammessi al tavolo delle trattative non lo abbiamo firmato noi perché il Ministro non ha risposto alle nostre ripetute richieste di incontro.

Al di là del dibattito politico che si è sviluppato intorno al contratto scuola, al di là della variegata rappresentanza dei docenti che ha aumentato la confusione già esistente, e delle polemiche tra sindacati confederali ed autonomi, il risultato raggiunto dal contratto ricalca fondamentalmente la piattaforma presentata dai primi, mentre i secondi si ritengono gli artefici delle lotte che hanno portato la scuola in primo piano sulla scena politico-sindacale. Al di là di tutto questo vorrei fare qui tre considerazioni che mi sembrano importanti per capire, nella giusta ottica, cosa ha ottenuto la scuola e per tentare di rispondere a domande che i lavoratori delle altre categorie del Pubblico Impiego e non, si sono probabilmente posti in questi giorni leggendo i giornali. Prima considerazione: aumenti stipendiali.

In questo contratto la scuola ha avuto dei buoni aumenti. Tuttavia questi non sono stati così cospicui come si crede.

La scuola ha un contratto triennale che quest'anno si è chiuso in tempo debito. I due contratti precedenti si erano chiusi invece con scadenza quadriennale facendo perdere alla categoria parte dei benefici economici. Il contratto 85/87 poi, se da un lato ci ha dato benefici economici dall'altro ci ha bloccato lo scatto di anzianità al 31.12.86.

Ecco quindi che se teniamo conto di quanto abbiamo «perso» negli anni precedenti, possiamo affermare che una parte degli aumenti odierni ci fa recuperare quello che non abbiamo avuto.

Seconda considerazione: orario di lavoro.

L'orario di lavoro del docente non comprende solamente le ore svolte in classe

(18 ore le secondarie, 27,30 le primarie, 32,30 le materne).

Esisteva un lavoro precedente al lavoro svolto in classe di preparazione delle lezioni che significa studio dell'argomento da insegnare, approfondimento della materia, correzione di eventuali compiti, ricerca di materiale didattico da usare in classe... Oltre a questo il docente ha l'obbligo di partecipare alle riunioni degli organi collegiali che servono come momento di programmazione e verifica del lavoro svolto nelle varie classi.

Se è vero che l'utilizzo di questi organismi collegiali va rivisto, essi non sono una istituzione inutile perché permettono al docente di avere dei momenti di incontro con i colleghi e di procedere nel proprio lavoro in modo più o meno uniforme.

La maggiore retribuzione richiesta dai docenti mette quindi in conto tutto questo lavoro che si svolge all'interno della scuola, lavoro finora non riconosciuto, «sommerso» e che il governo stesso ha ammesso esistere.

Terza considerazione: cosa è cambiato nella scuola.

Una obiezione generalizzata su questo contratto è stata quella di avere dato dei soldi senza avere richiesto niente in cambio: la scuola funzionava male prima e continuerà a funzionare male adesso.

Concordo su questa affermazione se il «cambio» richiesto va nella direzione di una maggiore razionalizzazione del lavoro scolastico, ma dobbiamo tener conto che i problemi che affliggono la scuola sono tali e tanti che non avrebbero potuto essere risolti nello spazio di un accordo contrattuale.

Evidentemente questo contratto deve essere un primo passo verso una reale riforma che sarà necessaria anche in vista del 1992 e di quello che questa data comporterà per gli scambi culturali fra i Paesi CEE.

Riteniamo doveroso che il governo ponga mano ai progetti di legge che giacciono «nei cassetti» da diverso tempo e per l'attuazione dei quali i sindacati si sono sempre battuti. Cito i principali: riforma della scuola secondaria superiore, riforma degli ordinamenti della scuola elementare, formazione universitaria per tutti i docenti.

Daniela SARTEUR

Impegno continuo del SAVT-SANTE

1) ULTIME NOTE SUL BILINGUISMO

Finalmente il 1° Giugno sono terminati gli esami per l'accertamento della conoscenza della lingua francese, esami che hanno interessato all'incirca 350 dipendenti. Purtroppo non a tutti è andato bene: 49 non sono stati ritenuti idonei e di questi però 8 sono già in pensione quindi il personale in servizio effettivo è di 41 unità; per questi 41 si stanno predisponendo i corsi di riqualificazione che dovrebbero iniziare il 13 giugno, interrompersi il 15 luglio per dare la possibilità di usufruire delle ferie per poi riprendere ai primi di Settembre per un totale di ore 72; il corso sarebbe così articolato 3 giorni alla settimana (Lunedì - Mercoledì e Venerdì) con 2 ore di lezione al giorno. Per chi è in servizio nelle ore del corso può usufruire di congedo straordinario; la partecipazione al corso permette di percepire il 70% dell'indennità, quale assegno di studio e al termine del corso coloro che saranno ritenuti idonei avranno diritto al 100% dell'indennità. Per tutti gli altri dipendenti il pagamento della indennità avverrà con la busta paga del corrente mese di giugno e comprenderà anche tutti gli arretrati dal 1° gennaio 1986.

Gli importi in base alla fascia di appartenenza sono all'incirca i seguenti, (già

calcolati al netto)

| | |
|-----------|--------------|
| 1ª Fascia | L. 4.624.000 |
| 2ª Fascia | L. 4.262.000 |
| 3ª Fascia | L. 3.409.000 |
| 4ª Fascia | L. 3.068.000 |

Anche per questo articolo contrattuale possiamo finalmente dire che la trattativa è conclusa e che d'ora in poi nella busta paga di ognuno ci sarà la nuova voce **indennità di bilinguismo**.

2) Riorganizzazione del lavoro e Orari

Purtroppo in questo campo la situazione non è delle migliori: infatti continuiamo a ricevere delle lamentele dai vari reparti in cui si evidenzia l'impossibilità di gestire i turni di lavoro, di concedere al personale i dovuti recuperi per le ore prestate in più, difficoltà nel garantire a tutti almeno il periodo feriale sancito dal contratto. In tale situazione si trovano ad operare in particolare modo gli ausiliari, gli ausiliari socio-sanitari specializzati e gli infermieri professionali.

Per cercare almeno di alleviare se non risolvere il Problema (considerata anche la grave carenza sul mercato di infermieri professionali il SAVT-SANTÉ in accordo con le altre organizzazioni sindacali di categoria aveva fatto già parecchi mesi addietro delle proposte all'Amministrazione, chiedendo l'istituzione di nuovi corsi per ausiliari socio sanitari specializzati e l'immediata assunzione di nuovi ausiliari, in modo da abbinare gli specializzati alle I.P. che così sarebbero state un po' sollevate dalle tante incombenze.

Era stato anche chiesto l'inserimento di amministrativi nei reparti di degenza per svolgere le numerose pratiche amministrative e burocratiche. Su tali proposte l'Amministrazione sembrava essere d'accordo ma a tutt'ora l'unica azione positiva è stata la predisposizione di un concorso per ausiliari.

Ci auguriamo che con l'assunzione di nuovo personale ausiliari e l'avvio dei corsi di perfezionamento per gli altri si possa giungere ad una più soddisfacente organizzazione del lavoro, ad una migliore programmazione dei turni ed al rispetto delle 36 ore settimanali come da contratto e come concordato con le OO.SS., ad un orario settimanale ripartito su cinque giornate lavorative per tutti.

3) Incentivazioni
Anche qui le trattative non vanno avanti come si vorrebbe. La materia è complessa e delicata; mentre andiamo in macchina è arrivata la convocazione, da parte dell'USL di una riunione specifica per definire il «Fondo Incentivante», cioè la massa salariale disponibile per tale istituto.

Il SAVT-SANTÉ non è d'accordo che si proceda come sin'ora (a privilegio di pochi) ma chiediamo che vengano valutate le reali necessità (anche alla luce delle carenze esistenti) e che vengano predisposti dei fattibili piani di lavoro in modo da distribuire le ore di plus-orario in base alle priorità da soddisfare.

Stabilito il «Fondo» e le ore di plus-orario necessarie, ogni operatore interessato può conoscere in anticipo quanto gli viene remunerata l'ora di plus-orario. Inoltre sono indispensabili delle verifiche ogni sei mesi per valutare l'andamento della situazione, le variazioni delle necessità e per un controllo del buon uso del plus-orario.

Il SAVT-SANTÉ chiede che venga inserito immediatamente in questo discorso anche il personale che opera sul territorio; tale personale è piuttosto esiguo e, non potendolo aumentare l'organico in breve tempo, l'unica soluzione temporanea è quella di concedere un aumento di ore (plus-orario).

L'obiettivo è di una applicazione corretta del contratto. Noi riteniamo che il plus-orario se usato giustamente potrebbe essere da un lato il toccasano per molti servizi e dall'altra un modo per meglio gratificare il personale.

Claudio NICCO

Contratto gomma plastica

È stato siglato l'accordo per il contratto di lavoro del settore gomma e plastica dopo sette mesi di trattative e oltre 60 ore di sciopero.

È previsto un aumento salariale medio di 130.000 suddiviso in tre tranches il 40% da subito il 30% a giugno 1989 e il rimanente 30% a giugno 1990. Sarà pure corrisposta una «UNA TANTUM» di 180.000 lire in due tran-

ches 100.000 adesso e 80.000 a Dicembre.

Per quanto riguarda l'orario di lavoro è prevista una riduzione di 12 ore per i lavoratori giornalieri 8h dal 1.1.89 e 4h dal 1.1.91 per i turnisti 20h, 8h dal 1.1.89, 8h dal 1.1.90 e 4 dal 1.1.91.

Queste in sintesi i punti salienti, l'accordo sarà comunque sottoposto a referendum tra i lavoratori per l'approvazione.

R. G.

Le Secrétariat du SAVT, dans sa réunion hebdomadaire du 7 juin 1988 a pris acte des démissions de Gino AGNESOD, employé au bureau d'assistance du SAVT de la Basse Vallée, en tant que membre du Secrétariat du Syndicat car il a décidé de se présenter dans les listes de l'Union Valdôtaine pour les prochaines élections régionales.

Ses démissions ont été présentées dans le respect des principes d'incompatibilité et d'autonomie à l'égard des partis politiques comme l'affirme l'art. 3 du Statut du SAVT.

Le Secrétariat du SAVT remercie Monsieur Gino AGNESOD pour le bon travail accompli au cours de ces années, pour l'engagement démontré vis à vis des exigences des travailleurs et des retraités et vis à vis de l'affirmation des valeurs et des principes du SAVT et lui souhaite d'obtenir des résultats satisfaisants dans le choix qu'il a fait.

PIATTAFORMA CONTRATTO ENEL-AUTOPRODUTTORI

Il 26 maggio le delegazioni trattanti di FNLE-FLAE-UILSP hanno raggiunto un accordo sulla bozza di piattaforma da sottoporre all'approvazione da parte dei lavoratori e in seguito da presentare alle controparti.

I capitoli più significativi sono quelli riferiti alle relazioni sindacali premessa politica, riclassificazione carriere, produttività, orario lavoro, salario.

Nella premessa politica viene evidenziato e confermato la netta separazione tra spazi di rapporto politico e spazi di trattative contrattuali sia centrale che periferico.

In sostanza viene richiesto alle controparti un impegno centrale per quanto attiene alle scelte di politica generale, energetiche ed industriale, indirizzi organizzativi - gestione, ecc...; mentre per quanto riguarda le relazioni sindacali periferiche si richiede un maggior decentramento del potere di contrattazione dal nazionale al regionale per alcune materie quali: ristrutturazione, organizzazione del lavoro, budget, produttività, classificazione del personale, appalti, organici, ecc...

APPALTI

Viene confermato la necessità di rivedere l'accordo del 1963, oramai non più rispettato dall'ENEL, se non nell'inviare alle OO.SS. l'elenco delle opere appaltate senza che come OO.SS. si possa intervenire.

Nella piattaforma si precisa che l'appalto va considerato come aggiuntivo alle risorse interne e non deve quindi sostituirsi alle attività proprie dell'Ente, sia per l'aspetto qualitativo che quantitativo.

Si rivendica inoltre un maggior potere di intervento sindacale al fine di valutare e contrattare con le controparti i riflessi che detto istituto ha sugli organici.

PRODUTTIVITÀ

Si riconferma anche in questa scadenza contrattuale per i lavoratori dell'Enel, Aziende Elettriche Municipalizzate, Autoproduttori la scelta rivendicata del «Salario di Produttività» e degli «Incentivi per Obiettivi».

La determinazione della produttività, dell'efficacia e dell'efficienza, sia delle aziende nella loro generalità, sia nelle varie unità operative, può consentire alle aziende stesse di operare meglio per l'attuazione degli obiettivi strategici sulla base di un consolidamento e miglioramento di moderni e affidabili metodi di gestione, ed ai lavoratori di ottenere il riconoscimento del ruolo sempre più importante che gli stessi sono chiamati a svolgere nel processo produttivo.

Orientativamente si ipotizza che l'ordine di grandezza della disponibilità per l'istituto della produttività dovrebbe riferirsi almeno al controvalore di una mensilità di retribuzione per ciascun anno, da ripartire nelle seguenti voci:

PRODUTTIVITÀ GENERALE

All'interno di un quadro ge-

nerale di riferimento aziendale, viene confermato l'istituto del premio di produttività, da erogarsi, in unica soluzione ed in forma parametrata, alla generalità del personale.

Il premio farà riferimento a criteri ed indicatori generali, contrattati preventivamente, da applicare attraverso una verifica nazionale a fine d'anno, indicando come «anno base» quello precedente e applicando allo stanziamento ipotizzato, le differenze percentuali riscontrate.

INCENTIVAZIONE COLLETTIVA PER OBIETTIVI

Pur non essendo ancora completata l'introduzione in tutte le aree produttive di sistemi gestionali quali: budget, REL, nuove tecnologie, ecc., in grado di consolidare programmi produttivi su obiettivi di gestione preventivamente individuati, si ritiene di dare avvio in forma sperimentale alla erogazione di incentivi salariali collettivi che interessino tutte le attività aziendali ed attribuiti per unità produttive (Zone, G.I.R., ecc.) in ragione dei risultati conseguiti.

PARTE ECONOMICA

In considerazione del miglioramento della produttività in azienda e la crescita professionalità acquisita in tutte le fasce di lavoro, inducono a rivendicare un reale recupero del potere di acquisto dei salari.

Quindi la manovra si articola in due fasi contemporanee: 1° aumento della scala parametrata da 100/301 a 100/323, la 2° di 250.000 mensili a fine vigenza contrattuale.

ORARIO DI LAVORO

Nel ribadire l'obiettivo sindacale teso a consolidare nel tempo le 35 ore settimanali viene richiesto una riduzione generalizzata di 2 ore settimanali; da realizzarsi nell'arco di 3 anni; si passerebbe se approvato dalle attuali 39 ore settimanali alle 37 ore.

Vengono inoltre chieste ulteriori riduzioni di orario per i lavori gravosi e disagiati.

La piattaforma precisa inoltre che le modalità di riduzione d'orario dovranno essere contrattate a livello locale, questo permetterà di adattare alle singole realtà omogenee varie forme di riduzione, anche cumulative. Inoltre si prevede l'ampliamento di forme di flessibilità di orario, sia in relazione ad esigenze individuali, che di gruppo.

RICLASSIFICAZIONE CARRIERE

In questi ultimi anni si sono introdotte nel sistema classificatorio notevoli modifiche.

Esse hanno riguardato da un lato interventi mirati al riconoscimento dell'anzianità e dall'altro al riconoscimento delle professionalità all'interno della stessa categoria (B2-B1 ecc.).

Tali interventi hanno finito con il determinare un progressivo addensamento di lavoratori all'interno di una singola categoria.

Di qui l'esigenza di pervenire ad un nuovo sistema classificatorio, al fine di superare le

OPERAI FORESTALI

Dopo la firma ci sembra utile portare a conoscenza gli elementi che caratterizzano il nuovo contratto integrativo.

Nella prima parte del contratto vengono ripresi i concetti fondamentali del settore della selvicoltura e sistemazioni idrauliche con riferimenti specifici agli interventi da effettuare quali la conservazione e il miglioramento del patrimonio forestale, la difesa e la prevenzione dagli incendi, il recupero e alla sistemazione idrogeologica e di difesa attiva del suolo.

Seguono poi una serie di articoli che in parte riprendono ed integrano il contratto precedente.

Soffermiamoci sui principali: è stato inserito il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e per il 1988 detto passaggio sarà attuato per gli operai occupati presso la sede centrale del Servizio Selvicoltura, Difesa e Gestione del Patrimonio Forestale, in seguito dietro verifica dei programmi e delle compatibilità si andranno a definire gli ulteriori passaggi a tempo indeterminato.

Per quanto concerne le qualifiche fermo restando



le attuali qualifiche si è introdotto un nuovo livello il 4° le cui mansioni sono state individuate in addetti capaci di sostenere in qualità di istruttori la formazione professionale e capi operai specializzati a cui è affidata l'intera area delle mansioni operative che si praticano sul proprio settore operativo di lavoro.

L'orario di lavoro dal 1° luglio sarà di 39 ore la settimana, per cui per ogni settimana il lavoratore avrà a disposizione 1 ora retribuita da usufruire.

Si è cercato inoltre di trovare una soluzione all'annoso problema della pioggia andando a variare la situazione precedente che ha creato non poche interpretazioni. Innanzitutto si è concordato di

stabilire per ogni cantiere un punto di ritrovo convenzionale, quindi qualora giunti sul posto, il lavoro venga interrotto entro le prime due ore verrà corrisposta la paga di due ore, se l'interruzione avviene oltre le due ore sino alla pausa verrà corrisposta la paga pari al 50% della retribuzione giornaliera, se l'interruzione avviene nel pomeriggio verrà corrisposta l'intera paga giornaliera.

L'attribuzione delle ore non lavorate è ammessa con l'abbandono del posto di lavoro solo laddove questa è sprovvista di una base logistica adeguata.

Le varie indennità prevedono l'indennità di alta montagna, 1 ora di retribuzione

verrà corrisposta a quelle squadre che lavorano ad una quota superiore ai 1800 metri, l'indennità di disagio sempre di 1 ora di retribuzione verrà erogata a quei lavoratori adibiti a lavori in zone particolarmente disagiate e comportanti particolari attenzioni. L'indennità per spegnimento incendi verrà corrisposta secondo quanto previsto dalla legge vigente, potranno inoltre essere disposti nei periodi di grave pericolosità addetti reperibili per far fronte ad esigenze di pronto intervento con una indennità di reperibilità uguale a quella stabilita per i dipendenti regionali.

Inoltre agli operai addetti alla lotta contro la processionaria con mansioni che comportano la risalita sulle piante per l'intera giornata compete una riduzione dell'orario giornaliero di due ore senza modificare l'importo della retribuzione giornaliera.

Questo in sintesi i punti principali dell'integrativo. Vi sono poi un'altra serie di articoli che riprendono il contratto precedente, siamo comunque a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Rinaldo GHIRARDI

rigidità presenti nell'attuale modello e per meglio rispondere alle aspettative di carriera, intervenendo sulla organizzazione del lavoro, e sulla stessa struttura aziendale, nonché sui processi di formazione professionale.

In definitiva la riclassificazione deve essere colta quale occasione per consentire una migliore collocazione delle figure professionali, anche attraverso un allargamento del ventaglio parametrico e per predisporre risposte più puntuali rispetto alle tendenze evolutive che si prefigurano negli assetti organizzativi e funzionali.

Nel mentre si confermano l'unitarietà del sistema classificatorio ed il consolidamento dell'inquadramento unico, si propone di:

— allargare la attuale scala parametrata a 100:323 al fine di potere inserire in modo armonico i nuovi parametri di inquadramento;

— fissare in 4 aree il nuovo sistema classificatorio, individuando per ciascuna di esse le declaratorie generali;

— individuare nuovi parametri di inquadramento all'interno degli attuali gruppi A e B, per realizzare un adeguato sventagliamento e superare così i punti critici dell'attuale sistema, determinando le nuove opportunità di carriera;

— individuare, all'interno di ciascuna area, i profili di riferimento per ciascun parametro, integrati dalle necessarie esemplificazioni. Ciò peraltro troverà definizione contestualmente alla fase nazionale di verifica e/o completamento dei progetti di ristrutturazione;

— procedere alla collocazione di tutti i lavoratori nel nuovo sistema classificatorio, considerando utilmente i livelli professionali/supplementi parametrici nonché il 4° livello salariale di categoria.

Per questa vigenza contrattuale vengono confermati i primi 3 livelli salariali di categoria con l'attuale normativa.

Il nuovo sistema classificatorio dovrà trovare applicazione attraverso l'inserimento di tutte le posizioni organizzative attuali.

Peraltro il completamento del progetto classificatorio richiederà l'immediata concretizzazione, entro date certe, della verifica e/o del completamento dei progetti di ristrutturazione. Tutte le modifiche derivanti dal confronto nazionale su questi progetti di ristrutturazione nonché dalle innovazioni tecnologiche specifiche, troveranno applicazione in materia di classificazione del personale attraverso confronti a livello decentrato (regionali/compartimentali).

Una volta definita la fase di prima applicazione della riclassificazione, gli avanzamenti di carriera dei lavoratori avverranno secondo le seguenti modalità:

Per gli accessi alle varie aree ed ai vari parametri viene proposto un duplice tipo di selezione.

Per il passaggio da un'area all'altra, si utilizzerà di norma, un tipo di selezione con criteri assimilabili a quelli attualmente in vigore. Per le selezioni di cui all'area «2» l'ambito resterà compartimentale mentre le relative graduatorie saranno articolate su base distrettuale/regionale.

Ovviamente dovrà opportunamente essere rivisitata ed

adeguata la normativa relativa all'art. 24, prevedendo:

— una fase di ricognizione/programmazione dei posti vacanti, da effettuarsi a livello regionale/distrettuale, almeno a cadenza semestrale;

— la conferma dell'istituto della «esclusione dalla scelta», rivedendo l'attuale normativa;

— il concreto ridimensionamento, attraverso criteri di limitazione e/o controllo, delle scelte

direzionali (attuale comma 41).

Per il passaggio tra parametri della stessa area, verrà utilizzata invece, di norma, una selezione più semplificata, con prove miranti ad accertare esclusivamente l'idoneità necessaria per procedere all'assegnazione dei posti che avverrà sulla base di graduatorie apposite formulate sulla scorta di fattori oggettivi, con esclusione di quelli psicoattitudinali.

Attilio FASSIN

TABELLA A

| Parametro attuale | Area «1» Quadri | Nuovo Parametro |
|-------------------|--------------------------|-----------------|
| 302 | Q1 AS 16% | 323 A |
| 281 | Q2 AS 8% | 308 B |
| | Area «2» | |
| 260 | AS | 285 C |
| 260 | A1+8%+4% | |
| 250 | A1+8% | 265 D |
| 241 | A1+4% | |
| 232 | A1 b | 250 E |
| 226 | BS+8%+4% | |
| 218 | BS+8% | 235 F |
| 210 | BS+4% | |
| | Area «3» | |
| 202 BS base | 220 G | |
| 197 | B1+8%+4% | |
| 190 | B1+8% | 205 H |
| 183 | B1+4% | |
| 176 | B1 b | 195 I |
| | * B2+8% ind. capo. Form. | 185 L |
| | B2+8% ind. capo. Form. | |
| 169 | B2+8%+4% | |
| 164 | B2+8% | 175 M |
| 151 | B2 b | 160 N |
| 157 | B2+4% | |
| | Area «4» | |
| 130 | Cs | 135 O |
| 112 | C1 | |
| 100 | C2 param. d'ingr. | 100 P |

* ed i lavoratori con analogo posizione professionale del SPT e della DDI (linee AT e Impianti primari).

PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA PREVIDENZIALE

Previste dalla legge 20 maggio 88 n. 160

OCCUPAZIONE GIOVANILE

La legge 113/86 aveva previsto, nell'ambito dei contratti di formazione, progetti speciali riservati a giovani iscritti da almeno dodici mesi nelle liste del collocamento, che dovevano essere approvati direttamente dal ministero del Lavoro e per i quali erano state stabilite ulteriori agevolazioni rispetto a quelle già esistenti per i normali contratti di formazione. Questi contratti potevano essere presentati fino al 31 dicembre 1987. La mancata realizzazione degli obiettivi (assunzione di 40mila nel Mezzogiorno) è alla base della decisione attuale di riaprire i termini per la presentazione dei progetti fino al 31 dicembre 1988. I progetti devono essere presentati non più alle commissioni regionali del lavoro, ma direttamente al ministero del Lavoro che decide dopo aver sentito un comitato tecnico.

Per quanto riguarda i giovani da assumere, oltre ad avere un'età compresa tra i 15 e i 29 anni, come previsto per i contratti di formazione normali, era stabilito che dovevano essere iscritti da almeno dodici mesi nella lista dei disoccupati per cessazione di un rapporto di lavoro, ovvero in quella dei lavoratori in cerca di prima occupazione o rinviati alle armi. Questa seconda condizione è stata attenuata dalla nuova legge. Ora possono essere infatti assunti giovani che, pur se iscritti nelle liste dei disoccupati da un periodo più breve, abbiano conseguito da almeno dodici mesi la laurea, il diploma o l'attestato di qualifica rilasciato ai termini dei corsi di formazione professionale organizzati ai sensi della legge 845/78, relativamente a progetti che prevedano periodi di formazione teorica per un numero di ore inferiori a 200.

In aggiunta alle agevolazioni previste per i contratti di formazione normali, per le assunzioni effettuate nell'ambito di questo piano straordinario competono: 1) un contributo pari al 15% (20% per le aziende che operano nel Mezzogiorno) della retribuzione lorda contrattuale per ogni mensilità spettante al giovane durante il contratto di formazione e lavoro. Il contributo è elevato al 20% (40% delle aziende che operano nel Mezzogiorno) per le imprese dei settori di servizi di informatica e telematica, di produzioni aerospaziali, di industrie meccaniche di precisione, di telecomunicazioni, di tecnica elettronica, di produzione di elaboratori elettronici per il controllo di impianti e processi industriali e nel settore delle biotecnologie e delle fibre ottiche; 2) un contributo pari a 100.000 lire mensili per dodici mesi (200.000 lire per le aree del Mezzogiorno) per ogni lavoratore il cui rapporto di formazione e lavoro viene convertito in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

SGRIVI ONERI SOCIALI

Gli sgravi degli oneri sociali per le aziende che operano nei territori del Mezzogiorno, sia quelli previsti dalla legge 1089/68 e successive modificazioni, sia quelli previsti dalla legge 183/76, sono prorogati al 30 novembre 1988. Si applicano le

stesse condizioni previste dal decreto-legge 536/87 per poter beneficiare della fiscalizzazione, e cioè non spettano per i lavoratori che non sono stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelle effettivamente svolte; sono stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelle effettivamente svolte; sono stati denunciati con retribuzioni inferiori a quelle minime previste dai contratti di lavoro; sono dipendenti da aziende che hanno violato le leggi sull'ambiente.

LAVORATORI ALL'ESTERO

La nuova legge (articolo 2, comma 6-bis) stabilisce che i datori di lavoro sono esonerati dall'obbligo assicurativo previsto dalla legge n. 398/87 (tutela dei lavoratori all'estero in Paesi non legati all'Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale) per i dipendenti assunti con contratti stipulati anteriormente al 9 gennaio 1986. Due le condizioni: 1) inesistenza di clausole revisionali o di aggiornamento del prezzo che consentano di trasferire al committente i maggiori oneri sopravvenuti per effetto della legge 398/87; 2) assicurazione dei lavoratori interessati con compagnie private, sempre che la copertura offra prestazioni non inferiori, complessivamente, a quelle dell'assicurazione obbligatoria.

CONTRIBUTI DI MALATTIA

Le riduzioni del contributo di malattia per apprendisti, sacerdoti e pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, già previste dalla legge Finanziaria del 1986, vengono confermate con una serie di ritocchi per il periodo 1988-90. Sacerdoti: 60.000 lire annue per il 1988; 90.000 per il 1989 e 120.000 per il 1990; apprendisti: 120 lire settimanali per il 1988; 180 per il 1989 e 240 per il 1990; pescatori della piccola pesca marittima: 1.200 lire mensili per il 1988; 1.800 per il 1989 e 2.400 per il 1990.

PREPENSIONAMENTI

L'articolo 3 coordina la normativa sui prepensionamenti con la Finanziaria 1988 (articolo 15, commi 55 e 56), che aveva già previsto la proroga dei pensionamenti anticipati sino alla fine del 1988, per i lavoratori dipendenti da aziende industriali in crisi (escluse quelle edili) e imprese siderurgiche (e settori collegati). La legge di conversione stabilisce ora soltanto per la siderurgia la condizione restrittiva della comunicazione al ministero del Lavoro dell'esistenza di eccedenze strutturali di personale. Il prepensionamento previsto dagli articoli 16 e 17 della legge n. 155/81 viene esteso ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato dipendenti dalle aziende edili che occupano più di 100 lavoratori e per le quali il Cipi abbia accertato, entro il 30 aprile 1988, l'esistenza di una crisi (ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera c), della legge n. 657/77), nel limite, però, di 150 unità lavorative. Le domande di prepensionamento anticipato vanno presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Il ministro

del Lavoro, entro 30 giorni da questa data, fissa con decreto i criteri di formazione della graduatoria.

TETTO INPS

L'articolo 21, comma 6, della legge n. 67/88 ha stabilito, per le pensioni Inps da liquidare con il sistema di calcolo retributivo, con decorrenza dal 1° gennaio 1988 in poi, che la retribuzione imponibile eccedente il tetto pensionabile (per il 1988 di 38.725.000 lire) è computata secondo determinate aliquote decrescenti in relazione a distinte fasce di retribuzione imponibile. In tale norma, evidentemente c'era qualcosa che non funzionava sul piano delle determinazioni della retribuzione media pensionabile, se il legislatore, a distanza di poco più di due mesi, ha avvertito l'esigenza di tornare sui suoi passi dando l'interpretazione autentica dell'articolo 21 della Finanziaria 1988. Lo ha fatto con il comma 2-bis dell'articolo 3 della nuova legge, secondo il quale l'articolo 21 va interpretato nel senso che la retribuzione pensionabile debba essere calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili e pensionabili (il termine pensionabili non esisteva nel testo della Finanziaria), rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 11, della legge 297/82, e relative alle ultime 260 settimane di contribuzione.

MASSIMALE INPDAl

Lo «sfondamento» del tetto pensionabile delle pensioni a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti (Inps) sta provocando una reazione a catena da parte degli altri enti previdenziali per i quali esiste un limite massimo di retribuzione pensionabile. L'Inpdai si è subito incamminato su questa strada. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 160/88 stabilisce, infatti, che in coerenza con quanto previsto dall'articolo 21 della Finanziaria 88, a decorrere dal 1° gennaio 1988, l'applicazione dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 967/1953 scatta, entro un limite massimo di retribuzione lorda contributiva non inferiore (quindi potrà essere anche superiore) al doppio della misura in vigore al 31 dicembre 1987, con decreto del ministro del Lavoro, su proposta dell'Inpdai.

Il decreto determinerà le misure dell'aliquota contributiva e dei trattamenti pensionistici riguardanti la quota di retribuzione eccedente il limite massimo in vigore al 31 dicembre 1987 (51.727.000 lire annue). A tale proposito si pone spontanea la domanda: che sorte toccherà al Fipdai, che attualmente ha un tetto fino a 60 milioni? Molto probabilmente il Fipdai si adeguerà elevando il tetto. Sul fronte Inpdai, dove il tetto contributivo si identifica con quello pensionabile, per poter godere del raddoppio del tetto, gli interessati avrebbero dovuto attendere i cinque anni previsti per il calcolo della retribuzione media pensionabile. Nessun problema. Anche qui il legislatore (articolo 3, comma 2) ha dato una mano, stabilendo che, ai fi-

segue a pagina 4

Corsi gratuiti per adulti

finalizzati al conseguimento del diploma di scuola media dell'obbligo organizzati dall'Assessorato regionale P.I.

ANNO SCOLASTICO 1988-1989



Il Centro Educazione Adulti di Aosta comunica che sono aperte le iscrizioni ai corsi di scuola media per adulti «150 ore» per l'anno scolastico 1988-1989.

Ai corsi sono ammessi tutti coloro che abbiano compiuto o compiano entro il 31/12/1988 il diciottesimo anno di età.

Per informazioni ed iscrizioni gli interessati possono rivolgersi al Centro Educazione Adulti - C.so Battaglione 111 Tel. 0165/34973 - oppure presso le scuole medie di Morgex, Villeneuve, Nus, Saint-Vincent, Verrès et Pont-Saint-Martin. Le iscrizioni si riceveranno entro e non oltre l'8 luglio 1988.

Indennità di disoccupazione

Sentenza Corte Costituzionale n. 497/88

Con riferimento all'art. 38 della Costituzione, che riconosce ai lavoratori il diritto a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di... disoccupazione involontaria, la Corte Costituzionale, con sentenza n° 497 del 27 aprile '88, ha dichiarato illegittimo l'art. 13 della legge n° 114/74 «per la parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento del valore monetario ivi previsto».

Si tratta del valore dell'indennità ordinaria di disoccupazione che la legge richiamata ha fissato in L. 800 giornaliera e che dal '74 e sino alla entrata in vigore del dl 86/88 è rimasto invariato.

La Corte, accogliendo il ricorso proposto da un assicurato, ha ritenuto il trattamento stabilito dalla norma impugnata, inadeguato, quanto meno a causa dell'incidenza - non considerata dalla legge - della svalutazione monetaria sulla indennità in questione.

Sarà ora compito del legislatore - così come ha indicato la Corte - fissare i

criteri che garantiscano nel tempo (in particolare dal '75 e sino al momento in cui è intervenuta la nuova regolamentazione dell'indennità ordinaria ds) l'aggiornamento della prestazione.

La sentenza riguarda i lavoratori di qualunque settore produttivo che negli anni passati hanno subito uno stato di disoccupazione indennizzata, ma in particolare modo ed in via generalizzata i giornalieri di campagna - siano essi 5listi, 10listi o 15 listi - per la caratteristica che assume la loro attività dalla quale ogni anno può nascere il diritto alle prestazioni ds.

Va comunque ricordato che potranno materialmente avvantaggiarsi della decisione della Corte Costituzionale solo coloro che hanno ricevuto l'indennità ordinaria tra il 1983 e il 1986, considerata la prescrizione quinquennale cui i trattamenti ds sono soggetti.

Solo per gli agricoli si potrà risalire alla disoccupazione verificatasi nel 1982, perchè posta in pagamento nel 1983.

L'integrazione, rispetto alle 800 lire giornaliere, dovrà essere corrisposta anche in relazione alla disoccupazione '87 in favore dei 10listi e dei 15listi. Per quei lavoratori, infatti, aventi diritto al trattamento speciale, l'indennità ordinaria eventualmente spettante rimane ferma alle 800 lire giornaliere anche con l'entrata in vigore del '86 del 21 marzo 1988.

Considerati i tempi di prescrizione, ai quali abbiamo fatto cenno, sarà opportuno che i lavoratori interessati si rivolgano presso le nostre Sedi di Patronato per la richiesta di integrazione relativa al provvedimento dell'indennità ordinaria di disoccupazione secondo il dettato della sentenza nr. 497/88 della Corte Costituzionale.

le Réveil social

LE REVEIL SOCIAL
SAVT, 2 Place Manzetti
11100 Aosta (Tel. 0165/44336)
Dir. Resp.: Ezio DONZEL
Stampa: Arti Grafiche Duc
73, Av. Bataillon d'Aoste
11100 Aoste (Tel. 0165/41147)
Autorizzazione Trib. Aosta
n. 15 del 9.12.1982

Principali novità in materia previdenziale

segue da pagina 3

ni della determinazione della retribuzione media pensionabile per il calcolo delle pensioni liquidate dall'Inpdai, con decorrenza dal 1° gennaio 1988 in poi, le retribuzioni annue soggette a contribuzione, relative al quinquennio precedente il 1° gennaio 1988, vengono prese in considerazione entro il limite pari al doppio del massimale annuo Inpdai in vigore nel quinquennio, secondo le modalità applicative che saranno contenute nel decreto ministeriale di prossima emanazione.

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE

A decorrere dal 23 marzo 1988 l'indennità giornaliera di disoccupazione (articolo 7) viene stabilita nella misura del 7,5% della retribuzione, anziché nelle 800 lire giornaliere finora previste in misura fissa. La modifica vale, però, soltanto fino al 31 dicembre 1988, in attesa della riforma. A questo punto è opportuno ricordare che l'anacronistico importo fisso di 800 lire è stato già censurato dalla Corte costituzionale (si veda «Il Sole-24 Ore» del 28 aprile) con la recente dichiarazione di illegittimità dell'articolo 13 della legge n. 114/74, nella parte in cui «non prevede un meccanismo di adeguamento del valore monetario».

Il secondo comma dello stesso articolo 7 dispone che la retribuzione alla quale si deve fare riferimento per la liquidazione dell'indennità giornaliera di disoccupazione è quella media soggetta a contribuzione (nella legge di conversione opportunamente non si parla più di «percepita») e comunque non inferiore alla retribuzione prevista dai contratti nazionali e provinciali di categoria (condizione aggiunta nella legge di conversione) dei tre mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, calcolato in relazione al numero delle giornate di lavoro prestate. Per alcune categorie di lavoratori valgono invece regole diverse.

- Per i lavoratori agricoli a tempo determinato la retribuzione di riferimento è quella convenzionale.
- Per i lavoratori italiani rimpatriati si prende in considerazione la retribuzione convenzionale determinata con decreto del ministro del Lavoro.
- Per i lavoratori dipendenti occasionali o che risultano occupati esclusivamente in lavorazioni che si compiono annualmente in determinati periodi, di durata inferiore ai 6 mesi (per i quali la nuova legge ha esteso, per il solo anno 1988, l'assicurazione contro la disoccupazione), la retribuzione di riferimento è quella percepita nel 1987 e comunque non inferiore alla retribuzione prevista dai contratti di categoria.
- Lo stesso discorso (e cioè retribuzione percepita nel 1987 secondo i contratti nazionali e provinciali) vale per i lavoratori agricoli che hanno ottenuto il diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione e non quello relativo ai trattamenti speciali. Per tali lavoratori l'indennità giornaliera viene corrisposta per un numero di giornate pari a quelle lavorate nel 1987. Per i lavoratori agricoli che hanno diritto al trattamento speciale

di disoccupazione non scatta, invece, l'aumento dell'indennità di disoccupazione (il 7,5% della retribuzione).

- Se in possesso dell'anzianità assicurativa di due anni, hanno diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione anche i lavoratori che, in assenza dell'anno di contribuzione nel biennio, nell'anno 1987 abbiano prestato almeno 78 giorni di lavoro, per i quali siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria (la retribuzione di riferimento è quella percepita nel 1987 conformemente ai contratti di categoria). Questi lavoratori hanno diritto all'indennità per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno e comunque non superiore alla differenza tra il numero 312, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto e quello delle giornate di lavoro prestate.

I lavoratori occasionali, occupati per meno di sei mesi dell'anno e quelli che, in assenza dell'anno di contribuzione nel biennio, nel 1987 abbiano prestato almeno 78 giorni di lavoro, per poter godere dell'indennità di disoccupazione devono però presentare, alle sezioni circoscrizionali per l'impiego, domanda su apposito modulo predisposto dall'Inps entro il 30 giugno 1988 (prima il termine era stato fissato al 31 maggio).

CASSA INTEGRAZIONE

L'Istituto della Cassa integrazione subisce significative trasformazioni con la nuova legge.

Cassa integrazione straordinaria

Non si può più chiedere l'intervento per crisi economiche settoriali o locali; la facoltà rimane pertanto limitata ai casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale. Le imprese che fruiscono dell'intervento straordinario d'integrazione salariale erano tenute, per effetto dell'articolo 12 della legge 164/75, al pagamento di un contributo aggiuntivo pari all'8% dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti, ridotta al 4% per le imprese fino a 50 dipendenti. L'articolo 21 della legge 675/77 aveva tuttavia posto questa contribuzione a carico del Fondo per la mobilità della manodopera. Ora, per tutte le domande presentate successivamente al 23 marzo 1988, l'onere del contributo aggiuntivo è di nuovo a carico del datore di lavoro, ma nella misura del 4,5% dell'integrazione salariale corrisposta (3% per le imprese fino a 50 dipendenti).

Restano escluse dal contributo aggiuntivo le integrazioni corrisposte ai lavoratori a seguito della stipula di contratti di solidarietà, così come previsti dalla legge 863/84. Non sono tenuti a pagare il contributo le società sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, le società di reimpiego dei lavoratori costituite dalla Gepi e le imprese sottoposte a procedure concorsuali. Va precisato che in caso di ricorso alla Cig ordinaria il contributo aggiuntivo resta fissato nella misura dell'8%, ridotto al 4% per le aziende con meno di 50 dipendenti. Inoltre non sono più a carico del Fondo per la mobilità le quote del Tfr maturate durante il periodo per incompatibilità da parte dell'azienda stessa di man-

tenere il livello occupazionale. Infine, viene esteso anche alle aziende commerciali con più di mille dipendenti il contributo aggiuntivo, pari allo 0,15% previsto dall'articolo 16 della legge 155/1981.

Limiti per i lavoratori

Possono beneficiare dell'integrazione straordinaria soltanto i lavoratori che abbiano conseguito un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 90 giorni alla data della richiesta del trattamento. Il lavoratore in Cassa integrazione (straordinaria e ordinaria) può svolgere un'attività di lavoro sia autonomo che subordinato. È tenuto tuttavia a darne preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'Inps. In questo caso perde il trattamento limitatamente ai giorni di lavoro effettuato. Se invece omette la comunicazione preventiva, decade dal trattamento per tutto il periodo di Cig.

Sanzioni per le imprese

Il datore di lavoro che utilizzi lavoratori già titolari del trattamento d'integrazione salariale, di disoccupazione o di mobilità, in violazione delle norme del collocamento, oltre alle normali sanzioni deve corrispondere un importo pari al 50% del trattamento previdenziale (integrazione salariale o indennità di disoccupazione) indebitamente percepito dal lavoratore. Inoltre, le imprese che assumono giovani con contratti di formazione mentre hanno in atto sospensioni dal lavoro per crisi, ristrutturazioni e conversione aziendale, sono tenute a versare alla Cig, per tutta la durata delle sospensioni e per ogni lavoratore assunto con contratto di formazione in data successiva al 31 marzo 1988 (comunque per un numero di lavoratori non superiore a quelli sospesi), un contributo mensile pari al 7% dell'importo massimo del trattamento d'integrazione salariale che per il 1988 è 1.071.336 lire.

Morgex-Carbo: problemi e prospettive

Con la chiusura della MORGEX-CARBO è venuta a mancare l'unica azienda industriale della Valdigne. I 70 dipendenti dall'inizio dell'anno sono in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria. Ora, a fronte di una ulteriore richiesta di CIG l'azienda ritiene di dover prorogare solamente per un trimestre anziché per un semestre la CIG.

È chiaro che questa situazione va a penalizzare ulteriormente i dipendenti già privati del posto di lavoro. Come sindacato abbiamo già richiesto tramite l'Ufficio del lavoro un incontro, come tra l'altro previsto dall'accordo del dicembre scorso, con la Regione e la Società al fine di definire la situazione.

Va rilevato che vi è la prospettiva di un nuovo insediamento industriale nell'area attuale della MORGEX-CARBO, la convenzione dovrebbe essere firmata a giorni tra la Società Sorgenti Monte Bianco, la Parmalat e la Regione.

Detta attività produttiva prevede l'imbottigliamento delle acque minerali di Dolonne che verrebbero trasportate fino a Morgex da un acquedotto. Si prevede di poter iniziare l'attività entro la fine del 1989 e arrivare a regime a 60 unità lavorative.

Ci auguriamo che si concretizzi al più presto questa iniziativa in modo che si possano riassumere gli ex dipendenti MORGEX-CARBO e mantenere l'occupazione industriale a MORGEX.

Rinaldo GHIRARDI

Nuova contingenza

Dal 1° maggio 1988 è scattata la nuova indennità di contingenza per il semestre 1-05-88/30-10-88, l'aumento medio per tutti i lavoratori è di circa 22.000 lorde mensili. Secondo l'Istat la percentuale da applicare nel semestre maggio-ottobre sulla retribuzione (minimo tabellare+indennità di contingenza in vigore al 30-04-1988) è la seguente: 2,64% sulle prime 654.347 + 0,66% sulla rimanenza.

Riportiamo i nuovi importi della contingenza riferita ai principali settori.

| Livelli o cat. | Ind. cont. | 5° livello | 785.282 | 2° livello | 790.181 |
|--|------------|---|---------|------------------------------------|---------|
| Aziende Alimentari | | | | | |
| 1° I Super | 802.628 | 4° livello | 784.275 | 3° I. Super | 786.369 |
| 1° livello | 798.389 | 3° livello | 783.050 | 3° livello | 785.739 |
| 2° livello | 793.443 | 2° livello | 782.328 | 4° livello | 784.469 |
| 3° A livello | 790.608 | 1° livello | 781.179 | 5° livello | 783.581 |
| 3° livello | 788.497 | Metalmeccanici aziende artigiane | | | |
| 4° livello | 787.084 | 1° categ. | 790.317 | 1° livello | 873.752 |
| 5° livello | 785.671 | 2° categ. | 788.305 | 2° livello | 874.881 |
| 6° livello | 784.258 | 3° categ. B | 786.463 | 3° livello | 875.774 |
| Industria metalmeccanica a partecipazione statale | | | | | |
| 1° categ. | 781.763 | 3° categ. | 785.269 | 4° livello | 877.641 |
| 2° categ. | 783.398 | 4° categ. | 783.561 | 5° livello | 879.264 |
| 3° categ. | 784.555 | 5° categ. | 782.650 | 6° livello | 881.740 |
| 4° categ. | 785.609 | 6° categ. | 781.644 | 7° livello | 884.784 |
| 5° categ. | 787.576 | 7° categ. | 780.222 | 8° livello | 889.613 |
| 6° categ. | 788.976 | Autolinee in concessione | | | |
| 7° categ. | 791.072 | 1° livello | 800.403 | 9° livello | 896.787 |
| 8° categ. | 793.398 | 2° livello | 797.981 | Personale statale | |
| Industrie boschive e forestali legno sughero (CONFAP) | | | | | |
| A/Super | 792.472 | 3° livello | 795.861 | 6° livello | 882.134 |
| A | 791.529 | 4° livello | 793.287 | 7° livello | 883.951 |
| B | 788.235 | 5° livello | 792.076 | 8° livello | 887.099 |
| C | 785.998 | 6° livello | 790.714 | 9° livello | 893.138 |
| D | 784.228 | 7° live' | 789.806 | Personale degli Enti Locali | |
| E | 782.722 | 8° livello | 787.838 | 1° livello | 873.542 |
| Edilizia | | | | | |
| 7° livello | 795.688 | 9° livello | 786.476 | 2° livello | 874.914 |
| 6° livello | 793.132 | 10° livello | 785.365 | 3° livello | 876.092 |
| 5° livello | 789.297 | Dipendenti aziende commerciali | | | |
| 4° livello | 788.019 | Quadri | 790.612 | 4° livello | 877.817 |
| 3° livello | 786.741 | 1° livello | 789.013 | 5° livello | 880.337 |
| 2° livello | 785.080 | 2° livello | 786.069 | 6° livello | 881.841 |
| 1° livello | 782.907 | 3° livello | 783.323 | 7° livello | 884.885 |
| Edilizia - Aziende artigiane | | | | | |
| 7° livello | 795.576 | 4° livello | 781.144 | 8° livello | 892.819 |
| 6° livello | 792.472 | 5° livello | 779.796 | 9° livello | 899.561 |
| 5° livello | 788.748 | 6° livello | 778.502 | 10° livello | 908.005 |
| 4° livello | 787.072 | 7° livello | 777.217 | Personale della sanità | |
| 3° livello | 785.706 | Apprendisti livello 4° | | | |
| 2° livello | 784.155 | primi 12 mesi | 600.524 | 1° livello | 373.542 |
| 1° livello | 782.540 | ultimi 12 mesi | 602.341 | 2° livello | 875.124 |
| Laterizi, manufatti in cemento e in gesso | | | | | |
| A/Super | 795.685 | Apprendisti livello 5° | | | |
| A | 791.620 | primi 9 mesi | 599.623 | 3° livello | 875.936 |
| B | 787.684 | ultimi 9 mesi | 601.263 | 4° livello | 877.722 |
| C | 785.359 | Pubblici esercizi ed aziende alberghiere | | | |
| D | 784.466 | 1° I Super | 791.896 | 5° livello | 880.281 |
| E | 783.297 | 1° livello | 788.914 | 6° livello | 881.984 |
| F | 781.848 | 2° livello | 785.814 | 7° livello | 884.946 |
| Escavazione e lavorazione materiali lapidei | | | | | |
| A/Super | 793.793 | 3° livello | 783.823 | 8° livello | 889.613 |
| A | 791.896 | 4° livello | 781.741 | 8-bis. liv. | 895.469 |
| B | 787.873 | + 18 | 781.741 | 9° livello | 893.354 |
| C | 786.010 | - 18 + 16 | 710.246 | 10° livello | 899.561 |
| D | 785.036 | - 16 | 709.849 | 11° livello | 908.005 |
| E | 783.869 | 5° livello | 780.364 | Personale dell'A.N.A.S. | |
| F | 782.373 | + 18 | 780.364 | 1° livello | 873.542 |
| Lavanderie industriali | | | | | |
| 7° livello | 791.306 | - 18 + 16 | 708.953 | 2° livello | 874.881 |
| 6° livello | 787.816 | - 16 | 708.577 | 3° livello | 876.001 |
| Servizi di pulizia, disinfezione, ecc. | | | | | |
| 1° livello | 794.624 | 6° livello | 779.336 | 4° livello | 878.026 |
| Grafici-Editoriali | | | | | |
| A/Super | 797.750 | + 18 | 779.336 | A | 794.329 |
| A | 794.329 | - 18 + 16 | 707.944 | B/1 | 792.655 |
| B/1 | 792.655 | - 16 | 707.606 | B/2 | 991.293 |
| B/2 | 991.293 | 7° livello | 778.215 | B/3 | 789.855 |
| B/3 | 789.855 | + 18 | 778.215 | C/1 | 788.455 |
| C/1 | 788.455 | - 18 + 16 | 706.923 | C/2 | 786.594 |
| C/2 | 786.594 | - 16 | 706.620 | D/1 | 785.417 |
| D/1 | 785.417 | Servizi di pulizia, disinfezione, ecc. | | | |
| D/2 | 784.417 | 1° livello | 794.624 | E | 783.001 |

INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI

| Mesi | Variazioni % su mese precedente | | | Variazioni% su corrispondente periodo anno precedente | | | | | |
|-----------|---------------------------------|------|------|---|------|------|-------------|------|------|
| | | | | Tasso tendenziale | | | Tasso medio | | |
| | 1986 | 1987 | 1988 | 1986 | 1987 | 1988 | 1986 | 1987 | 1988 |
| Gennaio | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 8,0 | 4,5 | 5,0 | 8,6 | 5,8 | 4,6 |
| Febbraio | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 7,6 | 4,2 | 4,9 | 8,5 | 5,6 | 4,7 |
| Marzo | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 7,2 | 4,2 | 4,9 | 8,3 | 5,3 | 4,7 |
| Aprile | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 6,6 | 4,2 | 5,0 | 8,2 | 5,1 | 4,8 |
| Maggio | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 6,4 | 4,2 | 4,9 | 8,0 | 4,9 | 4,9 |
| Giugno | 0,4 | 0,4 | | 6,3 | 4,1 | | 7,8 | 4,7 | |
| Luglio | 0,0 | 0,3 | | 5,9 | 4,4 | | 7,5 | 4,6 | |
| Agosto | 0,2 | 0,3 | | 5,9 | 4,5 | | 7,3 | 4,5 | |
| Settembre | 0,3 | 0,7 | | 5,8 | 5,0 | | 7,1 | 4,5 | |
| Ottobre | 0,6 | 0,9 | | 5,1 | 5,3 | | 6,8 | 4,5 | |
| Novembre | 0,4 | 0,3 | | 4,7 | 5,2 | | 6,5 | 4,5 | |
| Dicembre | 0,3 | 0,2 | | 4,3 | 5,1 | | 6,1 | 4,6 | |
| Anno | 6,1 | 4,6 | | 6,1 | 4,6 | | 6,1 | 4,6 | |

Fonte: Istat e nostre elaborazioni